

**CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE DEL PERSONALE DEL RUOLO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA REGIONE PUGLIA CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER GLI INCARICHI AGGIUNTIVI DA LIQUIDARE CON LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO**

Il giorno 14 gennaio 2004, presso la sede della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica di cui al d.d.g. prot. n.7385 del 26.8.2003 e la delegazione di parte sindacale, nelle persone che sottoscrivono in calce il presente contratto, per la definizione dei criteri generali per la determinazione dei compensi per gli incarichi aggiuntivi da liquidare con la retribuzione di risultato

**LE PARTI**

**VISTO** il D.Lgs. 30.3.2001, n.165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche con particolare riguardo agli artt. 24 e 53;

**VISTO** il C.C.N.Q. 24.11.1998 sulla definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza, nonché il successivo C.C.N.Q. 9.8.2000 istitutivo dell'Area V riferita alla dirigenza scolastica;

**VISTO** il D.P.R. 11.8.2003 .319, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

**VISTO** il C.C.N.L. per il personale dell'Area V della dirigenza scolastica relativo al periodo 1.9.2000 - 31.12.2001, sottoscritto in data 1°3.2002, con particolare riguardo all'art. 26;

**VISTO** il C.I.N. per il personale dell'Area V della dirigenza scolastica, relativo al periodo 1.9.2000 - 31.12.2001, sottoscritto in data 23.9.2002, con particolare riguardo all'art.9;

**VISTA** la direttiva n.1 del 1°marzo 2000 diramata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti;

**VISTO** il C.I.R. del personale appartenente al ruolo dei dirigenti scolastici della Regione Puglia, sottoscritto il 29.10.2002, concernente la definizione dei criteri per la determinazione della retribuzione di posizione e di risultato;

**VISTE** le circolari ministeriali prot. 642 e 752, rispettivamente, del 12 e 30 maggio 2003;

**VISTA** la sequenza contrattuale del 24.7.2003 in attuazione dell'art. 7, comma 2, del CCNL del 1°3.2002, concernente la retribuzione di risultato per gli aa.ss. 2002-03 e 2003-04;

**STABILISCONO E CONCORDANO QUANTO SEGUE**

**ART. 1 - Campi di applicazione, finalità, efficacia e durata**

1. Le disposizioni del presente contratto mirano a disciplinare i compensi per gli incarichi aggiuntivi ricoperti di anno in anno dai dirigenti scolastici da attribuire ai medesimi in aggiunta alla retribuzione di risultato eventualmente spettante.

2. Le stesse disposizioni, tenuto conto che la normativa definita a livello regionale è subordinata al CIN sottoscritto il 23.9.2002 e che il trattamento accessorio relativo agli anni 2001 e 2002 è stato già definito in applicazione del C.I.R. del 29.10.2002, trovano applicazione dall'inizio del corrente anno per gli incarichi espletati e retribuiti dal 1° gennaio 2003 e rimangono in vigore fino a quando non venga stipulato un successivo contratto integrativo.

**ART. 2 - Onnicomprensività della retribuzione del dirigente scolastico.**

1. In base al principio di onnicomprensività sancito dall'art.24 del D.L.vo 30.3.2001 n.165 il trattamento economico dei dirigenti scolastici determinato dal vigente contratto collettivo è remunerativo non solo di ogni funzione e compito attribuito ma altresì di qualsiasi incarico, anche a carattere non continuativo, ad essi conferito in ragione dal loro ufficio o comunque conferito dall'Amministrazione scolastica o su designazione della stessa.

Ne consegue che il dirigente scolastico ha l'obbligo del versamento dei compensi (al lordo delle ritenute) derivanti dallo svolgimento degli incarichi aggiuntivi conferiti dall'Amministrazione scolastica al fondo regionale per il trattamento accessorio dirigenziale.

2. Anche i compensi dovuti da terzi per incarichi conferiti in ragione del loro ufficio sono corrisposti direttamente all'Amministrazione scolastica e devono confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.

Si intendono conferiti in ragione dell'ufficio anche gli incarichi conferiti da terzi consequenziali a quello conferito presso di essi dall'Amministrazione o su designazione di essa e comunque gli incarichi il cui svolgimento è collegato alla rappresentanza di interessi dell'amministrazione. Invece, restano esclusi gli incarichi, ancorchè autorizzati, non rientranti nelle

ipotesi alle quali si è innanzi accennato.

3. Detto principio, in considerazione della specificità dell'Area V della dirigenza scolastica, trova applicazione nei limiti posti dall'art.26 del CCNL secondo cui gli incarichi aggiuntivi dei dirigenti scolastici vanno distinti in tre categorie:

- a) incarichi obbligatori conferiti dall'Amministrazione scolastica;
- b) incarichi diversi da quelli sub a) conferiti dall'Amministrazione presso cui i dirigenti prestano servizio, ovvero in ragione dell'ufficio dirigenziale da altre pubbliche Amministrazioni o da terzi;
- c) incarichi assunti sulla base di finanziamenti esterni.

#### **ART. 3 - Incarichi obbligatori di cui al comma 1° dell'art.26 del CCNL.**

1. Gli incarichi obbligatori, che il dirigente scolastico è tenuto ad accettare, sono quelli tassativamente elencati nel comma 1° dell'art.26 del CCNL, conferiti dall'Amministrazione scolastica. Essi sono:

- a) presidenza di commissioni d'esami di stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore;
- b) presidenza di commissione d'esame di licenza media;
- c) reggenza d'altra istituzione scolastica, oltre quella affidata con incarico dirigenziale;
- d) presidenza di commissioni o sottocommissioni di concorso a cattedre;
- e) direzione e/o docenza in corsi di formazione aggiornamento per il personale della scuola (dirigenziale, docente, educativo ed ATA);
- f) funzione di commissario governativo.

Per "amministrazione scolastica" si intendono gli Uffici centrali e regionali del MIUR, compresi i centri dei servizi amministrativi, quali articolazioni sul territorio degli uffici regionali, nonché le istituzioni scolastiche.

2. I compensi sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti e devono essere interamente corrisposti agli interessati.

3. Si conviene che il compenso relativo all'incarico di reggenza di altra istituzione scolastica, oltre quella affidata con incarico dirigenziale, va quantificato nella misura prevista dall'art.69, comma 2°, del CCNL del personale del comparto scuola sottoscritto il 4.8.1995.

#### **ART. 4 - Incarichi non obbligatori di cui al comma 2° dell'art.26 del CCNL.**

1. I dirigenti scolastici possono accettare anche gli incarichi rientranti nella categoria prevista dal 2° comma dell'art.26 del CCNL.

Rientrano in questa tipologia:

- gli incarichi conferiti dall'Amministrazione presso cui i dirigenti prestano servizio, diversi da quelli dell'articolo precedente. In questo caso per "Amministrazione" si devono intendere tutti gli organi del MIUR, comprese le istituzioni scolastiche;
- gli incarichi conferiti in ragione dell'ufficio dirigenziale da altre Amministrazioni pubbliche o da terzi, direttamente o su designazione dell'Amministrazione di appartenenza.

2. Tutti i compensi dovuti dall'Amministrazione o da terzi confluiscono integralmente nel fondo regionale, per essere destinati alla retribuzione di posizione e di risultato di tutti i dirigenti scolastici.

3. Si conviene che, allo scopo di remunerare il maggiore impegno e responsabilità dei dirigenti scolastici che svolgono gli incarichi di cui al presente articolo, sarà loro corrisposto dall'Ufficio Scolastico Regionale, in relazione a ciascun incarico svolto una quota pari al 30% della somma che confluisce al fondo regionale. Questa quota verrà attribuita in aggiunta alla retribuzione di risultato eventualmente spettante.

#### **ART. 5 - Incarichi non obbligatori di cui al comma 2° dell'art.26 del CCNL assunti sulla base di finanziamenti esterni.**

1. I dirigenti scolastici possono assumere incarichi, a seguito di deliberazione del consiglio di circolo o d'istituto, per l'attuazione di iniziative e la realizzazione di programmi specifici con finanziamenti totalmente esterni, quali, ad esempio, Fondo sociale europeo, fondi strutturali ovvero risorse finanziarie assegnate dagli EE.LL., IFTS.

2. Si conviene, allo scopo di incentivare i dirigenti scolastici verso nuove attività di potenziamento dell'offerta formativa possibilmente con il reperimento di risorse finanziarie messi a disposizione da terzi, che la parte del compenso da corrispondere al dirigente scolastico interessato sia corrisposta in misura pari all'80% dalla Direzione Regionale in aggiunta alla retribuzione di risultato eventualmente spettante.

#### **ART. 6 - Incarichi i cui compensi non rientrano nella onnicomprensività della retribuzione.**

1. Competono direttamente ai dirigenti scolastici i compensi relativi ad incarichi -purchè autorizzati- non collocabili tra quelli previsti dall'art.26 del CCNL, conferiti da Amministrazioni Pubbliche diverse dall'Amministrazione scolastica non in ragione dell'ufficio dirigenziale bensì in ragione di una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica desumibile dalla formazione, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro.

2. Competono altresì direttamente ai dirigenti scolastici, in quanto non rivestono carattere retributivo in senso stretto, i compensi derivanti:

- dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- dall'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno;
- dalla partecipazione a convegni e seminari;

da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

- da incarichi per lo svolgimento dei quali il dirigente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
- da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dirigenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

In tutte queste situazioni non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva.

Dalla partecipazione a convegni e seminari va tenuta distinta la partecipazione ad attività didattiche o di docenza, per le quali si applicano le disposizioni generali. A tal fine va valutato se l'evento pubblico a cui il dipendente partecipa si configuri per la prevalenza dell'aspetto didattico e formativo (che implica l'autorizzazione) rispetto a quello divulgativo, di confronto e di dibattito; vale a dire che al di là del *nomen iuris* è determinante lo scopo specifico e primario che l'evento vuole raggiungere.

#### **ART. 7 -Autorizzazione all'espletamento degli incarichi aggiuntivi**

L'autorizzazione allo svolgimento di **tutti** gli incarichi, ai sensi dell'art.53, comma 6 e segg, del D.L.vo 165 del 2001 deve essere preventivamente richiesta al Dirigente del CSA competente per territorio, giusta atto di delega del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, n.2 del 14.2.2002. Copia dell'autorizzazione deve essere trasmessa a cura del C.S.A. all'Ufficio III della Direzione generale.

L'eventuale atto di diniego deve intervenire non oltre 30 giorni dalla richiesta di autorizzazione. Se entro il predetto termine il diniego non viene comunicato si forma il silenzio-assenso e l'autorizzazione si ritiene concessa.

#### **ART. 8 - Anagrafe delle prestazioni dei dipendenti pubblici presso il Dipartimento della Funzione Pubblica**

Tutti gli incarichi conferiti ai Dirigenti scolastici devono essere oggetto di comunicazione all'Anagrafe delle prestazioni, alle scadenze prestabilite.

#### **ART. 9 -Adempimenti operativi.**

1. I compensi spettanti ai dirigenti scolastici per l'espletamento degli incarichi di cui ai precedenti artt.4 e 5 devono essere versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, amministrato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze: capo XIII, capitolo 3408, art.3.

L'Amministrazione, l'ente o l'istituzione che deve corrispondere ad un dirigente scolastico un compenso, dispone il versamento in c/entrata di una somma pari al compenso lordo spettante, con esclusione dell'I.R.A.P. che dovrà essere versata dalle amministrazioni erogatrici del compenso alle Regioni territorialmente competenti.

Il versamento della somma verrà riferito al singolo dirigente scolastico - non sono, pertanto, ammessi versamenti collettivi o cumulativi - e nella causale del versamento verranno indicati:

- cognome e nome del dirigente per il quale si effettua il versamento;
- codice fiscale;
- sede di servizio e Ufficio scolastico regionale di appartenenza;
- periodo di riferimento.

2. Alla fine di ogni esercizio finanziario la Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio (ex Servizio per gli affari economico-finanziari del MIUR) provvederà ad effettuare la rilevazione di tutte le entrate affluite al suddetto capitolo e allo specifico articolo 3, riguardante i compensi dei dirigenti scolastici.

All'inizio dell'anno successivo, sempre a cura della citata Direzione generale del MIUR sarà richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze la riassegnazione, su base regionale, delle somme accertate, da imputare ai pertinenti capitoli di bilancio dei rispettivi Uffici scolastici regionali.

3. A seguito della riassegnazione, da parte della citata Direzione generale del MIUR, delle somme confluite al Ministero dell'Economia e delle Finanze, le quote dei compensi dovuti, rispettivamente, per gli incarichi di cui ai precedenti artt. 4 e 5 verranno restituite dall'Ufficio Scolastico Regionale ai dirigenti scolastici interessati in occasione dell'annuale liquidazione della retribuzione a risultato.

4. In via transitoria, dal 1° gennaio 2003 alla data di sottoscrizione del presente contratto integrativo, i compensi erroneamente percepiti per intero relativi ad incarichi aggiuntivi conferiti nello stesso arco temporale saranno versati direttamente dai dirigenti interessati al fondo regionale secondo le modalità di cui al primo comma, trattenendo la quota parte del 30 o 80 % spettante, a seconda dei casi, ai medesimi. Gli interessati informeranno -per iscritto- dell'operazione effettuata la Direzione Generale Regionale affinché ne tenga conto in sede di liquidazione della retribuzione di risultato.

#### **ART. 10 - Norma finale.**

A norma dell'art.47 ss. d.lgs. 30/3/2001 n.165, si dichiara che il presente accordo non comporta, neanche a carico degli esercizi finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie assegnate a questo Ufficio Scolastico Regionale.

LE PARTI FIRMATARIE

**PER LA PARTE PUBBLICA**

dr. Corrado Nappi                      Dirigente Ufficio III USR Puglia

\_\_\_\_\_

**PER LA PARTE SINDACALE**

A.N.P./CIDA

\_\_\_\_\_

C.G.I.L.- Scuola  
(dirigenti scolastici)

\_\_\_\_\_

C.I.S.L. - Scuola  
(dirigenti scolastici)

\_\_\_\_\_

U.I.L. - Scuola  
(dirigenti scolastici)

\_\_\_\_\_

S.N.A.L.S. - CONFISAL  
(dirigenti scolastici)

\_\_\_\_\_

**NOTA A VERBALE**

Le OO.SS. che sottoscrivono il presente contratto integrativo, concernente la definizione dei criteri generali per la determinazione dei compensi per gli incarichi aggiuntivi, manifestano unanimemente la necessità di rivedere i parametri per la determinazione delle fasce relative all'indennità di posizione. In quella sede si dovrà procedere anche a una riconsiderazione delle scuole situate in zone a rischio di dispersione scolastica.

Trattare i dirigenti scolastici che operano in quelle istituzioni scolastiche alla pari degli altri, per quanto riguarda la retribuzione di posizione, potrebbe determinare un processo di abbandono e, conseguentemente, di discontinuità di direzione, con inevitabili ripercussioni negative su territori già deprivati, dal punto di vista socio-economico e culturale.

Sul problema della revisione delle fasce, le OO.SS. scriventi impegnano fin da ora anche l'Ufficio Scolastico Regionale a trovare soluzioni adeguate.

14.1.2004

f.to ANP/CIDA

CGIL

CISL

UIL

SNALS-CONFISAL